

F.A.Q. 2019

1) Per quali interventi è necessario il Permesso di costruire in sanatoria o la Scia in sanatoria ?

Il D.lgs n. 222/2016 (“Decreto SCIA 2”) ha definito il regime amministrativo e i riferimenti normativi in funzione di ciascuna attività edilizia, compreso il caso in esame.

Pertanto:

a) Permesso di costruire in sanatoria

Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo 23, comma 1, del DPR 380/01 o in difformità da essa.

(ad esempio non esaustivo: nuova costruzione, ristrutturazione edilizia “pesante”, mutamento d’uso di immobili compresi nelle zone A).

b) SCIA in sanatoria

Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa.

(ad esempio non esaustivo: ristrutturazione edilizia “leggera”, restauro e risanamento conservativo con opere strutturali).

2) Quale è la procedura per la presentazione di una sanatoria con autorizzazione sismica ?

Occorre presentare contestualmente le due istanze.